

REGIONE SICILIA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione*

**"GARIBALDI"**

Catania


DELIBERAZIONE N. 1170 del 14 SET, 2022

Oggetto: RINNOVO Convenzione tra l'ARNAS Garibaldi di Catania e la Casa di Cura "Private Hospital Argento SPA" - aggiornata al Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 397 del 23.05.2022- Prezzo unitario di cessione delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasma derivati

Proposta N° 132 del 31/08/2022


**SETTORE PROPONENTE**  
**SETTORE AFFARI GENERALI**

Istruttore e Responsabile del Procedimento  
Ex art. 4-6 L.n. 241/90  
(Dott.ssa Maria Carmen Agnello)



Il Capo Settore U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)



**Registrazione Contabile**

Budget Anno 2022/2023	Conto	Importo €	Aut.
Budget Anno	Conto	Importo	Aut.

**NULLA OSTA**, in quanto conforme alle norme di contabilità

**Il Dirigente Responsabile**  
**Settore Economico Finanziario e Patrimoniale**  
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,  
**il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,**  
*nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019*

con l'assistenza del Segretario, dott. Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi ha adottato la seguente deliberazione

**Il Capo Settore della U.O.C. AFFARI GENERALI**

## Visti

- Decreto Ministeriale del 02.11.2015 ( G.U. S.G. n. 300 del 28.12.2015) , recante “ Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”:
- Accordo tra Stato e Regioni del 25 maggio 2017 ( Rep. Atti n. 85/CSR del 25.05.2005 n. 219), concernente lo “ Schema Tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di medicina trasfusionale;
- Decreto Assessoriale della Salute del 17.05.2018 ( GURS n. del 01.06.2018) ad oggetto il “Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 maggio 2017 (Atti n. 85/CSR), concernente “Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e dei suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale”.
- Circolare del Ministero della Salute del 08.03.2018 ad oggetto “chiarimenti relativi all’Accordo tra Stato e Regioni del 25 maggio 2017”.

## Premesso che:

- Con pec del 17.06.2022, registrata con prot. n. 11320 del 21.06/2022, il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia ha trasmesso la nota prot. n. Dasoe/6/ 2258; del 17.06.2022 ad Oggetto la “*Notifica dei Decreti Assessoriali del 23.05.2022 n. 397 e n. 398, pubblicati in GURS n. 27 del 10.06.2022*”;
- Con verbale di deliberazione n. 1978 del 22.05.2022 l’ARNAS Garibaldi di Catania ha preso atto del Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 397 del 23.05.2022- Prezzo unitario di cessione delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasma derivati.

## Considerato che il decreto ass. n. 397/22:

- ha recepito l’Accordo Stato Regioni del 17.06.2021 – Rep. Atti n. 90/CSR, giusto art. 1;
- ha approvato “*i prezzi unitari di cessione del sangue e degli emocomponenti ( tariffe)tra le strutture sanitarie pubbliche e private (...)*” e “**i prezzi unitari di cessione dei medicinali plasma derivati prodotti da plasma nazionale in convenzione**” come riportati dagli allegati n. 1 e 2, giusto art. 2;
- ha previsto tariffe uniche a livello nazionale da utilizzare per gli scambi tra le “strutture pubbliche e private accreditate e non accreditate”, come da art. 4;
- ha previsto l’applicazione dei prezzi unitari di cessione a decorre “dal 1 gennaio 2022 con eventuale integrazione tariffaria per le cessioni già avvenute a decorrere da tale data” giusto art. 12.

**Rilevato che:**

- Con nota prot. DIRSIMIT 119/2022 del 29.06.2022 il Direttore dell'U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. Centro ha richiesto il rinnovo delle convenzioni con la Casa di Cura "Cenacolo Cristo Re".
- Con nota prot. n. 1359 del 06.07.2022 il Direttore Sanitario Aziendale ha espresso parere favorevole in riferimento alla richiesta di rinnovo delle convenzioni ad oggetto la fornitura di emocomponenti e prestazioni di medicina trasfusionale con la Casa di Cura sopra indicata, giusta nota prot. n. 2923 del 01.07.2022/ Aff. Gen.;
- Con nota prot. n. 15423 del 30.08.2022 è stata acquisita la disponibilità della Casa di Cura Privata "Private Hospital Argento SPA" e la convenzione di cui sopra firmata dal legale rappresentante.

**Ritenuto pertanto potersi:**

- prendere atto che permane la vigenza dello schema tipo di convenzione dell'ASR del 25.052017, ai sensi del Decreto 17.05.2018, pubblicato nella GURS n. 24 del 01.06., parte I;
- disporre il rinnovo del rapporto convenzionale con la Casa di Cura "Private Hospital Argento SPA", in base al tariffario previsto dal decreto assessoriale n. 397/22.

**Allegato parte integrante e sostanziale:**

Convenzione fornitura emocomponenti


Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012.

**Propone**

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- prendere atto che permane la vigenza dello schema tipo di convenzione dell'ASR del 25.052017, ai sensi del Decreto 17.05.2018, pubblicato nella GURS n. 24 del 01.06., parte I;
- disporre il rinnovo del rapporto convenzionale con la Casa di Cura "Private Hospital Argento SPA", in base al tariffario previsto da sopra indicato decreto assessoriale n. 397/22.
- munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

**Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali  
(Dott.ssa Ersilia Riggi)**



**IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Preso atto** della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

### **DELIBERA**

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente e pertanto dispone di:

1. prendere atto che permane la vigenza dello schema tipo di convenzione dell'ASR del 25.05.2017, ai sensi del Decreto 17.05.2018, pubblicato in GURS n. 24 del 01.2018, parte I.
2. disporre il rinnovo del rapporto convenzionale con la Casa di Cura "Private Hospital Argento SPA", in base al tariffario previsto dal decreto assessoriale n. 397/22.
3. Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.


#### **Allegato parte integrante e sostanziale:**

Convenzione fornitura emocomponenti.

**Il Direttore Amministrativo**  
(dott. Giovanni Annino)




**Il Direttore Sanitario**  
(dr. Giuseppe Giammanco)



**Il Direttore Generale**  
(dott. Fabrizio De Nicola)



**Il Segretario**

**Dott.ssa Maria Antonietta Liuzzi**  


<p>_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____</p> <p style="text-align: right;">L'addetto alla pubblicazione _____</p> <p>Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.</p> <p>Catania _____</p> <p style="text-align: right;">Il Direttore Amministrativo _____</p>
<p>Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____</p>
<p>Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____</p>

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
  - a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

## CONVENZIONE

ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 25 maggio 2017 – Rep. Atti n. 85/CSR  
e come definito dall'ALLEGATO A  
D.A. n. 869 del 17/05/2018 Regione Sicilia

### TRA

L'ARNAS Garibaldi con sede LEGALE IN PIAZZA S. IL DI GESU' N° 5 CATANIA  
nella persona del LEGALE RAPPRESENTANTE DR. FABRIZIO DE NICOLA, sede del Servizio  
Trasfusionale, di qui innanzi "Azienda fornitrice"

### E

La Casa di Cura PRIVATE HOSPITAL ARGENTO SRL nella persona del legale Rappresentante DE  
FRANCO TERESA GABRIELLA, priva di Servizio Trasfusionale, dotata di frigoemoteca a temperatura  
controllata, di qui innanzi "Struttura sanitaria ricevente"

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Oggetto della convenzione è la fornitura di (specificare):
  - a) emocomponenti per uso trasfusionale;
  - b) emocomponenti per uso non trasfusionale;
  - c) prestazioni di medicina trasfusionale;
2. Il Direttore sanitario della Struttura sanitaria ricevente è responsabile delle attività trasfusionali e nomina, tra i medici operanti nella struttura, il referente per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. Il referente della Struttura sanitaria ricevente partecipa al Comitato del buon uso del sangue dell'azienda fornitrice.

#### ARTICOLO 2

(Obblighi delle parti)

1. L'Azienda fornitrice rende disponibile la normativa vigente di riferimento e i relativi aggiornamenti e si impegna a:
  - a. garantire la disponibilità delle attività trasfusionali 24 su 24 ore, sette giorni su sette;
  - b. definire tipologie di prodotti e prestazioni e modalità di erogazione degli stessi come risultano dal repertorio allegato alla presente convenzione;
  - c. fornire, in applicazione della normativa vigente, le procedure relative a:
    1. richiesta di emocomponenti, ivi compresa la richiesta urgente e urgentissima;
    2. richiesta di prestazioni di medicina trasfusionale (consulenze specialistiche, esami immunoematologici);
    3. modalità di assegnazione e consegna degli emocomponenti;
    4. modalità di restituzione degli emocomponenti non utilizzati;
    5. confezionamento e trasporto di sangue, di emocomponenti e dei campioni di sangue che necessitano di trasporto a temperatura controllata;
    6. garanzia della sicurezza della trasfusione con particolare riferimento a prelievi per indagini pretrasfusionali, richiesta, assegnazione, consegna, trasporto e tracciabilità degli emocomponenti;
    7. conservazione degli emocomponenti;
    8. gestione delle tecnologie strumentali ed informatiche.
2. La Struttura sanitaria ricevente, preso atto della normativa vigente di riferimento e dei relativi aggiornamenti, si impegna a:

- a. riconoscere l'esclusività della fornitura;
- b. non porre a carico in alcun modo al paziente, né direttamente né indirettamente, il costo degli emocomponenti ad uso trasfusionale, degli emocomponenti ad uso non trasfusionale. Tali costi sono da addebitarsi all'azienda sanitaria di residenza del paziente nei casi di convenzioni stipulate tra le Aziende sanitarie sedi di Servizi Trasfusionali e strutture private non accreditate.
- c. comunicare all'Azienda fornitrice il nominativo del medico referente delle attività trasfusionali in convenzione;
- d. restituire i prodotti non utilizzati secondo le modalità e i tempi indicati dal Servizio Trasfusionale di riferimento di cui al comma 1, lettera c), punto 4;
- e. garantire la tracciabilità dei prodotti ricevuti;
- f. garantire l'osservanza delle procedure per la sicurezza trasfusionale previste dalle vigenti disposizioni;
- g. far pervenire sistematicamente al Servizio Trasfusionale la dichiarazione di avvenuta trasfusione/applicazione e la notifica di reazioni ed eventi avversi, secondo le indicazioni fornite dal medesimo.

### ARTICOLO 3

(Fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale e attività correlate)

1. La fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale prevede quanto segue:

**a) Consulenza di medicina trasfusionale**

La richiesta di emocomponenti ad uso trasfusionale è seguita da una consulenza di medicina trasfusionale fornita dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

**b) Sicurezza della trasfusione**

La Struttura sanitaria ricevente applica le procedure per garantire la sicurezza del paziente candidato alla trasfusione fornite dal Servizio Trasfusionale e condivise nell'ambito del Comitato ospedaliero di buon uso del sangue.

**c) Prelievi ematici per indagini immunoematologiche e pretrasfusionali**

La raccolta e l'invio dei prelievi ematici avvengono in conformità alla normativa vigente e secondo le disposizioni fornite dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

**d) Richiesta trasfusionale**

La richiesta trasfusionale avviene in conformità alla normativa vigente, secondo le modalità di compilazione e trasmissione del modulo di richiesta forniti dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

**e) Indagini pretrasfusionali**

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice garantisce l'esecuzione delle indagini pretrasfusionali in conformità alla normativa vigente

**f) Assegnazione e consegna**

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, stabilisce e fornisce i criteri di assegnazione e le modalità di consegna degli emocomponenti.

**g) Modalità di confezionamento e trasporto**

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, definisce le modalità di confezionamento e di trasporto.

Il trasporto deve avvenire in condizioni che consentano di mantenere l'integrità e le caratteristiche biologiche dei prodotti.

Le procedure di trasporto devono essere convalidate e periodicamente riconvalidate in conformità alla normativa vigente da parte del responsabile del trasporto.

**h) Modalità di conservazione**

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità di conservazione dei prodotti presso la Struttura sanitaria ricevente, al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche biologiche e funzionali degli stessi, in conformità alla normativa vigente.

**i) Avvenuta trasfusione**

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità con cui la Struttura sanitaria ricevente deve dare sistematica comunicazione dell'avvenuta trasfusione.

**j) Gestione delle unità non utilizzate**

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità di gestione e i tempi di restituzione delle unità non utilizzate, in conformità alla normativa vigente.

**k) Gestione delle reazioni ed eventi avversi**

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità con cui la Struttura sanitaria ricevente notifica le eventuali reazioni ed eventi avversi secondo la normativa vigente.

**l) Gestione delle unità autologhe**

1. Il paziente candidato al predeposito viene inviato dalla Struttura sanitaria ricevente al Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice per la verifica dell'applicabilità di un programma di predeposito per autotrasfusione sulla base delle indicazioni e controindicazioni previste dalle vigenti disposizioni.
2. Qualora il paziente debba effettuare il predeposito presso un Servizio Trasfusionale di una Azienda sanitaria diversa da quella fornitrice, ferma restando la verifica di cui al punto 1, devono essere definite le modalità operative riguardanti le procedure di prelievo, trasporto e consegna al Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

**ARTICOLO 4**

(Emodiluzione e recupero peri-operatorio)

Le attività inerenti alla emodiluzione pre-operatoria e al recupero intra e peri-operatorio avvengono in conformità alla normativa vigente.

**ARTICOLO 5**

(Fornitura di emocomponenti ad uso non trasfusionale)

1. La produzione, identificazione e tracciabilità, appropriatezza, assegnazione, consegna ed emovigilanza degli emocomponenti da utilizzare per uso non trasfusionale, avvengono in conformità alla normativa vigente.
2. Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice e la Struttura sanitaria ricevente definiscono tipologia di prodotti e prestazioni e modalità di erogazione degli stessi.

**ARTICOLO 6**

(Fornitura di prestazioni di medicina trasfusionale)

1. Le prestazioni di medicina trasfusionale e le modalità di erogazione delle stesse da parte dell'Azienda fornitrice sono specificamente declinate tra le parti e allegate alla presente convenzione.

**ARTICOLO 7**

(Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e consenso informato)

1. Per l'informativa, il consenso al trattamento dei dati personali e il consenso informato alla trasfusione e all'applicazione degli emocomponenti ad uso non trasfusionale si seguono le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia trasfusionale.

## ARTICOLO 8

(Tracciabilità)

1. La Struttura sanitaria ricevente garantisce la tracciabilità secondo le modalità, anche informatiche, previste dalla normativa vigente.
2. Qualora siano adottate le modalità informatiche, le stesse rispondono ai requisiti minimi di funzionalità e di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni

## ARTICOLO 9

(Rapporti economici)

1. Per i prodotti (emocomponenti ad uso trasfusionale e ad uso non trasfusionale) si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale in materia.
2. Per le prestazioni specialistiche oggetto della presente convenzione si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale in materia.
3. I costi di trasporto sono a carico della Struttura sanitaria ricevente.
4. I pagamenti a favore delle Aziende fornitrici sono effettuati entro i limiti stabiliti dal Decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

## ARTICOLO 10

(Durata)

1. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione. Sei mesi prima del termine della scadenza, le parti ne definiscono il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.
2. Il recesso è esercitato secondo la normativa vigente.
3. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali.

## ARTICOLO 11

(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esercitazione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania

CATANIA li. 30/08/22

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Fabrizio De Nicola

Per la Struttura sanitaria ricevente  
PRIVATE HOSPITAL ARGENTO S.p.A.  
Via D. D'Arcangelo, 12  
95122 CATANIA  
Partita IVA 05181800870

### ALLEGATI

- Repertorio di prestazioni e prodotti erogati dall'Azienda fornitrice e relative modalità di erogazione degli stessi
- Tariffe di cessione
- Modulo report mensile